



REGOLAMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA PER LA CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del ____)

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni Costituzionali, istituisce e disciplina il servizio di Cittadinanza Attiva, inteso come forma di collaborazione dei Cittadini con il Comune per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e al Titolo secondo del vigente Statuto Comunale.
2. Il servizio di Cittadinanza Attiva è finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di persone residenti sul territorio favorendo la realizzazione di forme di volontariato civico, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e a tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità processi di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
3. L'attività svolta nell'ambito del servizio di Cittadinanza attiva di cui al presente Regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.
4. La collaborazione tra cittadini e Comune si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di norma non autoritativi.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e il Comune, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con il Comune la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Castel Guelfo di Bologna nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) **Cittadini:** tutti i soggetti, singoli, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni ai sensi del presente Regolamento. In tal senso è inoltre istituito l'Albo dei Cittadini Attivi come meglio disciplinato nei successivi articoli di cui al CAPO II. Il Comune sostiene la partecipazione ad attività di utilità sociale da parte di cittadini che beneficino di servizi o forme di sostegno elargite dal Comune qualora si rendano disponibili a svolgere a titolo volontario, attività/progetti orientati al bene comune in un'ottica di "restituzione" alla collettività.
 - d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse formulata dai cittadini, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta a una sollecitazione del Comune.
 - e) **Patto di collaborazione:** l'atto attraverso il quale Comune e cittadini definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni.
 - f) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - g) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni svolta congiuntamente dai cittadini e del Comune con carattere di continuità e di inclusività, non discriminazione e condivisione.
 - h) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 2 Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Comune si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Cura dei beni comuni:** il Comune e i cittadini riconoscono nel miglior utilizzo dei beni comuni uno stimolo ed un ausilio per tutta la comunità, e pertanto si adoperano congiuntamente alla loro valorizzazione, fruibilità e promozione.
- b) **Promozione e sviluppo dei beni relazionali:** il Comune e i cittadini riconoscono e valorizzano i legami di socialità che si esprimono nella cura condivisa e responsabile dei beni comuni.
- c) **Pari Opportunità e non discriminazione:** la collaborazione nei confronti del Comune promuove le pari opportunità per genere, è aperta a tutti, senza discriminazione alcuna, tali principi informano ogni attività svolta ai sensi del presente Regolamento e devono essere rispettati da tutti i soggetti che partecipano ad ogni tipo di iniziativa.
- d) **Fiducia reciproca e leale collaborazione:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, il Comune e i cittadini improntano i loro rapporti alla fiducia e leale collaborazione reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- e) **Pubblicità e trasparenza:** il Comune garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- f) **Responsabilità:** il Comune valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini stessi, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- g) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che anche altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- h) **Sostenibilità:** il Comune, nell'esercizio dei suoi doveri di controllo economico-finanziario è tenuta a verificare che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri di bilancio ed ambientali.
- i) **Proporzionalità:** il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- l) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e comune sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- m) **Informalità:** il Comune richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza.
- n) **Autonomia civica:** il Comune riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte dei cittadini.
- o) **Prossimità e territorialità:** il Comune riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

CAPO II – Istituzione dell'Albo dei Cittadini Attivi

Art. 3 I cittadini attivi

1. Gli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni e le attività solidaristiche, intesi quali concrete manifestazioni della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti i residenti maggiorenni, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni ed attività solidaristiche come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui svolgono la propria attività, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione del presente regolamento rappresentano la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere gli interventi definiti.
4. Attraverso la sottoscrizione del patto il cittadino si impegna a:
 - a) svolgere le attività previste e concordate nel progetto di impegno esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - b) a rinunciare a ogni forma di compenso che potrebbe essere offerto da terzi;
 - c) a operare nel rispetto dell'ente, dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è rivolta l'attività, nonché della loro privacy, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico, religioso e alle condizioni sociali e sanitarie.

Art. 4 Albo dei Cittadini Attivi

1. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente Regolamento è istituito l'Albo dei Cittadini Attivi. L'Albo è di tipo "aperto" e, quindi, è facoltà dei cittadini presentare domanda di iscrizione in qualunque momento.
2. L'Albo è tenuto ed aggiornato dal Servizio competente e condiviso con gli altri Servizi interessati, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di riservatezza dei dati (*Reg. UE 679/2016*).
3. L'Albo contiene per ciascun iscritto le seguenti informazioni:
 - a) numero identificativo
 - b) nome e cognome
 - c) numero di telefono
 - d) indirizzo e-mail
 - e) data d'inizio del servizio volontario
 - f) durata del servizio volontario
 - g) elenco attività per cui il cittadino attivo si dichiara disponibile
4. L'iscrizione all'Albo della Cittadinanza Attiva è compatibile con l'iscrizione in altri registri del volontariato
5. Il Settore Servizi al Cittadino, è responsabile dei procedimenti inerenti alle attività di iscrizione e di tenuta dell'Albo.
6. L'iscrizione all'albo non attribuisce ai cittadini il diritto di utilizzare o riprodurre i loghi grafici comunali nei propri strumenti di comunicazione e informazione.

Art. 5 Requisiti

I cittadini che intendono svolgere attività di Cittadinanza attiva devono possedere i seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Castel Guelfo di Bologna;

- età non inferiore ad anni 18;
- idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
- cittadinanza italiana o comunitaria, richiesta d'asilo o, se di paese extracomunitario, possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità
- assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater1, nonché per i delitti contro la libertà personale;
- non avere lite pendente con il Comune e aver adempiuto regolarmente agli obblighi tributari e fiscali nei confronti del Comune di Castel Guelfo di Bologna.

Art.6 Iscrizione all'Albo

1. I cittadini che intendono svolgere attività di cittadinanza attiva devono presentare istanza di partecipazione indicando in apposito modulo (allegato "Modulo A_ Iscrizione Albo") in cui dovranno essere indicate le generalità e le attività/servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività/servizio da svolgere nell'ambito delle attività/servizi previsti dal presente Regolamento;
2. Nel momento dell'iscrizione all'Albo il cittadino dichiara di aver preso visione del "Regolamento comunale".

Art. 7 Rinuncia e cancellazione

1. I cittadini potranno essere cancellati dall'Albo per la perdita dei requisiti o per gravi e ripetute negligenze nello svolgimento della loro attività.
2. I cittadini sono tenuti a comunicare la perdita dei requisiti di cui all'art.5 del presente regolamento.
3. In ogni caso il cittadino può formulare istanza di cancellazione dall'Albo.

CAPO III - Procedure Amministrative

Art.8 Tipologia di interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento, i cittadini possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o gestione condivisa periodicamente individuati dal Comune o proposti dai cittadini. Gli interventi, di norma, sono finalizzati a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità, la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità dei beni comuni.
2. Il Comune non può in alcun modo avvalersi dei cittadini per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.
3. L'instaurazione di rapporti con i cittadini non può comportare la soppressione di posti in pianta organica o in appalto, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 9 Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a. la proposta sia presentata dai/dalle cittadini/e, negli ambiti previsti dal presente Regolamento;

- b. la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione
2. L'Amministrazione tramite il Settore Servizi al Cittadino fornisce ai cittadini consulenza e supporto nella predisposizione della proposta di collaborazione.
3. Nel caso di cui alla lett. a) il Settore Servizi al Cittadino comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture, interne od esterne che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.
4. Nel caso di cui alla lett. b) l'iter procedurale è definito dall'Avviso con cui il Comune invita i/le cittadini/e attivi/e a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica delle strutture interessate e dei gestori dei servizi pubblici eventualmente coinvolti.
7. Qualora emerga che non sussistano le condizioni tecniche per procedere, la struttura lo comunica al richiedente, illustrandone le motivazioni, ne informa le strutture coinvolte nell'istruttoria
8. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici o privati coinvolti, le proposte di collaborazione ricevute e le relative risposte sono comunicate alla Giunta comunale. L'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del responsabile del Settore.

Art. 10 Patto Di Collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni e delle attività solidaristiche. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione
2. Gli iscritti nell'Albo di Cittadinanza attiva possono presentare al Comune progetti autonomi o integrativi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, oltre alle azioni previste dal Comune. Tali progetti devono essere specificati su apposito modulo (Allegato Modulo B_ "Proposta di intervento e collaborazione") presentandoli al momento dell'iscrizione all'albo e/o anche successivamente all'iscrizione.
3. I progetti presentati dai cittadini attivi verranno valutati dall'amministrazione o da un suo delegato e, qualora giudicati rilevanti in termini di benefici per la collettività, verranno inseriti, insieme a quelli individuati dal Comune stesso, nell'elenco dei progetti di Cittadinanza attiva.
4. I progetti di Cittadinanza attiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune, in apposito elenco con indicazione del referente/ struttura in relazione al contenuto del progetto.
5. Gli iscritti all'Albo dei Cittadini attivi, potranno presentare istanza di partecipazione ad uno o più progetti nei termini ed alle condizioni previste nell'avviso di pubblicazione.
6. Il contenuto dei progetti di Cittadinanza attiva, predisposti dal Comune o presentati dai cittadini, definisce in particolare:
 - a) tipologia e descrizione dell'intervento
 - b) ambito e finalità dell'intervento

- c) competenze richieste
 - d) tempi di realizzazione
 - e) eventuale tipologia di formazione proposta per lo svolgimento dell'intervento
 - f) eventuale indicatore per la rendicontazione finale dell'attività (report)
 - g) eventuali forme di sostegno e costi a carico del Comune
 - h) l'ufficio comunale di riferimento per l'intervento da effettuare
7. Gli ambiti d'intervento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono così definiti:
- a) **Ambiente** (aree verdi e aiuole comunali, manutenzione dei parchi, ecc.)
 - b) **Territorio** (strade comunali, neve, arredi urbani, ecc.)
 - c) **Edifici pubblici** (scuole, strutture comunali, ecc.)
 - d) **Socio-culturale** (recuperi e interventi finalizzati alla comunità, alla crescita culturale e al benessere sociale,.).
 - e) **Giovani , scuola ed educazione**
 - f) **Attività di supporto e collaborazione ai diversi servizi del Comune**
8. Qualora se ne valutasse l'esigenza, il Comune può individuare ulteriori e differenti ambiti ed attività da svolgersi mediante il servizio di Cittadinanza Attiva.

Art.11 Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, a tal fine saranno individuate modalità di accordo semplificate.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza gli interventi realizzati e ne dà notizia nel sito istituzione e nei canali social collegati.

Art.12 Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale e la produzione di servizi collaborativi attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme di collaborazione civica al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta all'emersione di nuovi bisogni sociali.
2. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

Art. 13 Promozione della creatività urbana

1. Il Comune, anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale, promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente Regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile

Art.14 Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione del presente Regolamento sono considerate con finalità sociali agli effetti delle agevolazioni/esenzioni previste dal Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone
2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore di coloro che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui al presente Regolamento e, assimilandone il trattamento a quello delle Associazioni, delle Fondazioni e degli altri Enti che non perseguono scopi di lucro

Art. 15 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario, di cui al comma precedente, di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri/e cittadini/e ed Associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

Art.16 Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

CAPO IV –Responsabilità e vigilanza

Art. 17 Comportamento e responsabilità del cittadino attivo

1. Ai/Alle cittadini/e attivi/e devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I/Le cittadini/e attivi/e sono tenuti/e ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini/e attivi/e, va individuato un supervisore cui spetta di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Le attività di volontariato previste e disciplinate dal presente Regolamento trovano copertura nelle polizze sottoscritte dall'Ente (vigenti e future) nei termini sinteticamente sotto esposti:
 - Polizza RCTO per danni subiti e cagionati dai cittadini attivi che a titolo volontario prestano le attività di cui allo specifico regolamento, se ed in quanto l'Ente ne sia civilmente responsabile ai sensi di legge;
 - Polizza INFORTUNI per infortuni subiti da cittadini attivi che a titolo volontario prestano le attività di cui allo specifico Regolamento, nei termini di cui alla Categoria 2.3 "Volontari e collaboratori in genere a titolo gratuito"

5. I cittadini e le cittadine assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 18 Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

2. Il Comune individua nel sito web istituzionale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

Art. 19 Riconoscimenti del Comune

1. Il Comune potrà conferire targhe o riconoscimenti simbolici a testimonianza dell'impegno profuso nel servizio di volontariato svolto.

2. Il Comune può prevedere altre forme di pubblicità volte a valorizzare l'intervento dei cittadini attivi nello svolgimento del progetto.

CAPO IV- Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 20 Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Comune e Cittadini attivi, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di volontariato civico.

ART. 21 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.